



# COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

n. 40

data 29/03/2019

**Oggetto:** Imposta unica comunale – (I.U.C.). Conferma delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore 11:30 nella Sede Comunale

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Padovano Rosa Maria in virtù dei poteri conferitigli con D.P.R. del 19/02/2019, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Fumarola Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assunti i poteri del

## CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal **Finanze e Tributi** sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.	In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.
Data, 29/03/2019	Data, 29/03/2019
IL DIRIGENTE	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Francesco CONVERTINI	F.to Dott. Francesco CONVERTINI

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

giusta D.P.R. 19/02/2019 (in G.U. n. 54 del 5 marzo 2019), assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL

dando atto che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti sul frontespizio della stessa, i pareri preliminari prescritti dall'articolo 49, comma 1, del T.U.E.L. d.lgs. n. 267/2000 e sottoscritti dai dirigenti responsabili:

*Il Responsabile del Settore dott. Francesco Convertini, "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica.*

*Il Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze dott. Francesco Convertini, "favorevole" in ordine alla regolarità contabile*

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano*

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”*;
- l'art. 1, comma 1133 L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“... Per l'anno 2019, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”*;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il Comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08/09/2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione consiliare n.8 del 21/03/2018 con la quale è stato stabilito di confermare per l'anno 2018, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI), così come segue:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA Per mille</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00
Fabbricati rurali strumentali	1,00
Altri immobili	2,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 13/03/2019 di conferma per l'anno 2019 delle aliquote, già vigenti nell'anno 2018 relativamente alla TASI, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 21/03/2018;

Ritenuto di:

- confermare per l'anno 2019 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) così come segue:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA Per mille</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00
Fabbricati rurali strumentali	1,00
Altri immobili	2,00

- dare atto che i servizi indivisibili, alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, hanno i seguenti costi:

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
1	Anagrafe e stato civile	€. 345.305,44
2	Polizia municipale	€. 1.1685.772,47
3	Biblioteca	€. 281.769,14
4	Attività culturali	€. 75.301,00
5	Manutenzione strade	€. 260.000,00
6	Protezione civile	€. 55.000,00
7	Pubblica illuminazione	€. 1.012.430,84
8	Servizi socio-assistenziali	€. 3.049.369,82
9	Servizi cimiteriali	€. 60.310,36
10	Manutenzione verde	€. 300.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€. 7.125.259,07</b>

- di stimare in €. 2.750.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, al netto del ristoro da trasferimento dello Stato ed utile ai fini della quantificazione e costituzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), con una copertura dei servizi correlati pari ad una percentuale del 38,59 %;

Visti:

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 7 Dicembre 2018 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato differito al 28/02/2019;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 25 Gennaio 2019 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato differito al 31/03/2019;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267/00;

Dato atto del parere di conformità espresso, ai sensi del comma 2 dell'art. 97 d.lgs. 267/2000, dal Segretario generale alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti con la sottoscrizione del presente provvedimento,

### DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno 2019, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) così come segue:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA Per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00
Fabbricati rurali strumentali	1,00
Altri immobili	2,00

- 2) di stabilire in €. 7.125.259,07 i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente di seguito illustrato:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Anagrafe e stato civile	€. 345.305,44
2	Polizia municipale	€. 1.1685.772,47
3	Biblioteca	€. 281.769,14
4	Attività culturali	€. 75.301,00
5	Manutenzione strade	€. 260.000,00
6	Protezione civile	€. 55.000,00
7	Pubblica illuminazione	€. 1.012.430,84
8	Servizi socio-assistenziali	€. 3.049.369,82
9	Servizi cimiteriali	€. 60.310,36
10	Manutenzione verde	€. 300.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€. 7.125.259,07</b>

- 3) di stimare in €. 2.750.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, al netto del ristoro da trasferimento dello Stato ed utile ai fini della quantificazione e costituzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), con una copertura dei servizi correlati pari ad una percentuale del 38,59%;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e che le aliquote approvate con il presente atto entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2019;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, di Ostuni.

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2019, stante l'urgenza di provvedere,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI OSTUNI**  
**PROVINCIA DI BRINDISI**

**DELIBERA COMMISSARIALE**

OGGETTO:

**Imposta unica comunale – (I.U.C.). Conferma delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019.**

Del che si è redatto il presente verbale.

**FIRMATO**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**F.to dott.ssa PADOVANO ROSA MARIA**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to dott. FUMAROLA FRANCESCO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).*

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.**

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI OSTUNI, Li 03/04/2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT. FUMAROLA FRANCESCO**